



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

ART. 1: ACCESSO AL CIRCOLO E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE

L'accesso al Circolo è riservato esclusivamente ai Soci e loro invitati, ai dirigenti del C.O.N.I., della F.I.T., ai soci di altri Circoli con i quali vigano accordi di reciprocità, nonché alle persone autorizzate dal Consiglio Direttivo, salva l'ipotesi di gare o altre manifestazioni aperte al pubblico.

Il Consiglio Direttivo, su richiesta di un Socio onorario, ordinario, frequentatore e/o aggregato, può rilasciare inviti a frequentare il Circolo. Il Socio può usufruire di tale facoltà (ad eccezione della piscina e della palestra, il cui accesso è disciplinato dagli appositi Regolamenti interni) per un numero massimo di dieci volte in un anno solare, corrispondendo al Circolo il contributo che verrà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, per periodi di tempo limitati (comunque non superiori ad un anno) per motivate ragioni di utilità sociale ovvero per esigenze sportive, può rilasciare inviti alla frequentazione del Circolo, ovvero consentire l'utilizzazione delle attrezzature sportive a giocatori di categorie di eccellenza di altri Circoli italiani e/o esteri.

Il Consiglio Direttivo può stipulare, con altri Circoli italiani e/o esteri, convenzioni – che abbiano carattere di reciprocità ovvero accordi di gemellaggio - al fine di consentire la frequentazione da parte dei rispettivi Soci.

I Soci Frequentatori, corrispondendo al Circolo il contributo che verrà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio Direttivo, possono utilizzare le strutture sportive del Circolo diverse dalla palestra e dalla piscina per un numero massimo di dieci volte nell'arco di un anno solare. Usufruiscono di tale facoltà anche se assenti, ai sensi dell'art. 8, penultimo comma dello Statuto.

ART. 2: ASPIRANTI SOCI – FREQUENTAZIONE PROVVISORIA

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, controfirmata da due Soci presentatori, ordinari e/o frequentatori e/o aggregati e/o onorari, iscritti al Circolo da almeno due anni e si perfeziona con l'accettazione del Consiglio Direttivo, dopo il voto favorevole espresso dalla Commissione per l'ammissione dei Soci di cui all'art. 24 dello Statuto.

Il Presidente della Commissione per l'ammissione dei Soci di cui all'art. 24 dello Statuto convoca i soci presentatori e gli aspiranti soci che hanno presentato domanda per un incontro conoscitivo con almeno due componenti della Commissione stessa. Successivamente a tale incontro la Commissione può ammettere gli aspiranti, su loro richiesta e previa affissione nelle bacheche, a frequentare il Circolo per un periodo di prova, a fini conoscitivi, di un mese, prorogabile per giustificati motivi, fino ad un massimo di due.

ART. 3: ESITO DELLA VOTAZIONE PER L'AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI SOCI

Il Presidente della Commissione redige processo verbale sull'apposito albo il risultato finale della votazione per l'ammissione di un aspirante Socio sottoscrivendolo congiuntamente a due componenti della Commissione.

Il Presidente della Commissione, dopo la votazione, procede alla distruzione delle schede e/o dell'altro materiale cartaceo, ovvero alla cancellazione dei dati informatici espressione della volontà espressa dai singoli componenti della Commissione e provvede alla formale comunicazione dell'esito della votazione al Consiglio Direttivo per l'adozione del provvedimento di ammissione di cui all'art. 3 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, adottato il provvedimento di ammissione, conferisce mandato al Segretario Generale di comunicare al corpo sociale l'elenco dei nuovi Soci ammessi.

Una volta deliberata l'ammissione, le quote e i contributi di cui all'art. 10 dello Statuto dovranno essere versati entro trenta giorni dalla data stabilita dal Consiglio Direttivo, a pena di decadenza.

ART. 4: ASSENZA DEI SOCI

I Soci che usufruiscono della facoltà di cui all'art. 8 dello Statuto, sono tenuti al pagamento della quota associativa per la frequentazione del Circolo in misura pari ad 1/5 (un quinto) rispetto alla quota prevista per la categoria di appartenenza. Qualora il rientro nella originaria categoria di appartenenza abbia luogo prima della scadenza di dodici mesi, è dovuto il pagamento delle quote relative al periodo di assenza ma in misura comunque non superiore ad un semestre.

I Soci assenti possono frequentare il Circolo per non più di 20 giorni complessivi nel corso di ciascun anno solare, in ragione di uno o più giorni consecutivi, previa comunicazione alla Segreteria con almeno un giorno di anticipo e non possono usufruire di inviti da parte degli altri Soci. Ulteriori accessi al Circolo a qualsiasi titolo, oltre i periodi consentiti e non preventivamente autorizzati potranno comportare la decadenza dalla qualifica di Socio assente e la conseguente reintegrazione nella originaria categoria di appartenenza, con le conseguenze di cui al comma che precede.

E' fatto obbligo al Socio assente di fare annotare la sua presenza all'atto dell'ingresso dal personale addetto alla portineria.

Fatto salvo il periodo di frequentazione anzidetto, il Socio assente può essere invitato da altro Socio esclusivamente al ristorante del Circolo per un massimo di 10 volte per anno.

ART. 5: NUMERO MASSIMO DI SOCI, RIDUZIONE DELLA QUOTA DI AMMISSIONE

La quota di ammissione per i Soci aggregati coniugi è ridotta del 25% (venticinque percento).

La quota di ammissione per i Soci aggregati figli è ridotta del 70% (settanta percento).

La quota di ammissione per i Soci aggregati allievi è ridotta del 25% (venticinque percento).

Il Consiglio Direttivo, qualora il numero dei Soci scenda al di sotto del numero di 1.300 (milletrecento), ha facoltà di deliberare la riduzione della quota di ammissione stabilita dalla Assemblea dei Soci, fino all'ammontare ritenuto congruo dal Consiglio Direttivo stesso.

Le eventuali riduzioni delle quote di ammissione deliberate in conformità al precedente comma rimangono in vigore sino a quando il numero dei Soci non raggiunga nuovamente il numero di 1.300 (milletrecento).

ART.6: DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento di attuazione ed i Regolamenti interni del Circolo, i provvedimenti e le delibere emanati dal Consiglio Direttivo e le decisioni del Collegio dei Probiviri;
- b) non svolgere attività partitica, sindacale, commerciale o professionale all'interno del Circolo;
- c) astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche negli sport praticati nel Circolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 7: CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI

Le convocazioni della Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, ai sensi dell'art. 15, comma 7 dello Statuto sono effettuate - con avviso scritto, inviato con qualsiasi mezzo, anche informatico e con lettera raccomandata per i Soci che ne abbiano fatto richiesta e con oneri a loro carico, nonché affisso in apposita bacheca, presso la sede sociale – con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra idonea forma di pubblicità, e – in caso di urgenza – a mezzo telegramma, fax o posta elettronica spediti almeno sette giorni prima rispetto alla data della riunione.

ART. 8: COMUNICAZIONI CON IL CIRCOLO

I Soci sono tenuti a comunicare alla Segreteria del Circolo l'indirizzo a cui recapitare la corrispondenza, il numero di telefono (fisso e/o mobile) e l'indirizzo di posta elettronica, nonché ogni successiva variazione, al fine di consentire l'utilizzo di mezzi di comunicazione e convocazione elettronici, assumendo la relativa responsabilità di eventuali inconvenienti causati dal mancato o errato adempimento di tale dovere.

Le comunicazioni ai Soci da parte del Circolo, comprese le convocazioni degli Organi sociali e le comunicazioni personali, avvengono a mezzo di posta elettronica.

I Soci possono richiedere alla Segreteria del Circolo, motivando la richiesta, di ricevere le comunicazioni in forma cartacea, anche a mezzo di lettera raccomandata, accollandosi i relativi oneri.

ART. 9: EREDI DEL SOCIO

L'erede del Socio che intenda fruire del beneficio di cui all'art. 13 dello Statuto, deve comprovare la propria qualità di erede legittimo o testamentario.

In caso di morosità del proprio dante causa, l'erede del Socio è tenuto, contestualmente all'ammissione, al pagamento di quanto dovuto dal de cuius.

ART. 10: PUBBLICITA' DELLE CANDIDATURE

Il Segretario Generale del Circolo, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto provvede all'affissione dei nominativi dei candidati a Presidente del Circolo, dei candidati a componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti nonché alla pubblicazione dei medesimi nominativi nella sezione riservata del sito web del Circolo.

Il Segretario Generale dispone altresì uno spazio per l'affissione nelle bacheche di eventuali lettere di presentazione dei candidati alle cariche sociali.

ART. 11: VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

Le votazioni possono essere effettuate per acclamazione, peralzata di mano, per appello nominale ovvero a scrutinio segreto. In quest'ultimo caso, quando ne facciano richiesta almeno 40 Soci, salvo per le elezioni alle cariche sociali, che devono essere sempre effettuate a scrutinio segreto.

Le votazioni possono essere effettuate anche mediante l'uso di dispositivo elettronico, quando ne facciano richiesta almeno 60 Soci, in tempi congrui antecedenti all'assemblea che consentano di valutarne la praticabilità, in senso economico e tecnico, da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 12: VOTAZIONE PER LE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

Le operazioni di voto per le elezioni alla carica di Presidente del Circolo, di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente del Collegio dei Probiviri sono effettuate, a scrutinio

segreto ed alla presenza di almeno due scrutatori (di cui uno con funzioni di Presidente del seggio), per garantire il regolare svolgimento delle elezioni.

Le urne per le votazioni (fisiche o virtuali, in caso di adozione di sistemi informatici) vengono aperte, per provvedersi tempestivamente allo scrutinio, al termine delle votazioni stesse e restano aperte per tre giorni consecutivi. La chiusura e l'apertura delle urne (fisica o virtuale) viene effettuata dal Segretario Generale del Circolo e da almeno due scrutatori.

Per le votazioni vengono predisposte specifiche schede per ciascuna carica:

- Scheda per l'elezione del Presidente del Circolo;
- Scheda per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- Scheda per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Scheda per l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri, con l'indicazione dei nominativi dei candidati e con eventuale indicazione della qualifica di avvocato, notaio o magistrato.

Le schede devono essere di colore diverso per essere facilmente riconoscibili.

Le operazioni di voto sono espletate di persona da ciascun Socio avente diritto di voto. Non sono ammesse deleghe. I Soci votanti, prima di inserire le schede nelle relative urne, devono apporre la firma accanto al loro nominativo inserito nell'elenco dei Soci aventi diritto al voto, che, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, viene collocato nel luogo delle votazioni.

Il risultato dello scrutinio viene affisso nella bacheca sociale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario Generale del Circolo e da almeno due scrutatori, e pubblicato sul sito web del Circolo.

Le schede per le votazioni sono conservate per i 60 giorni successivi a quello di apertura dell'Assemblea elettiva e, quindi, distrutte.

ART. 13: CORRESPONSIONE DELLE QUOTE SOCIALI ED AGEVOLAZIONI

I ratei della quota sociale stabiliti dalla Assemblea dei Soci devono essere corrisposti in bimestri anticipati non oltre il quindicesimo giorno dall'inizio di ciascun bimestre, incorrendo altrimenti nell'addebito di un interesse di mora, nella misura indicata dal Consiglio Direttivo e nei limiti stabiliti dalla legge.

I contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Soci devono essere versati nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

I Soci frequentatori sono tenuti al pagamento dei ratei della quota sociale ridotti del 30% (trenta per cento).

I Soci assenti sono tenuti al pagamento dei ratei della quota sociale nella misura di 1/5 (un quinto).

I Soci aggregati di cui all'art. 7lett. b) dello Statuto fino al compimento del 27° (ventisettesimo) anno di età sono tenuti al pagamento della quota di ammissione nonché dei ratei della quota sociale ridotti come segue: fino al compimento del 20° (ventesimo) anno di età, nella misura ridotta del 60% (sessanta per cento); da tale data fino al compimento del 27° (ventisettesimo) anno di età nella misura ridotta del 30% (trenta per cento).

I Soci allievi di cui all'art. 7lett. c) dello Statuto fino al compimento del 18° (diciottesimo) anno di età sono tenuti al pagamento della quota di ammissione nonché dei ratei della quota sociale nella misura ridotta del 50% (cinquanta per cento).

I Soci che abbiano corrisposto le quote associative ed i contributi straordinari per almeno 50 (cinquanta) anni, con carattere continuativo, usufruiscono a partire dal compimento di 70 anni di una riduzione progressiva del 10% per anno fino alla misura del 50%, al compimento di 75 anni. Al compimento di 80 anni, sono esentati anche dal pagamento dei contributi straordinari e, se hanno corrisposto le quote associative per almeno 50 anni, delle quote sociali.

Usufruiscono della stessa agevolazione i Soci che abbiano compiuto 85 anni ed abbiano corrisposto le quote associative per almeno 40 (quaranta) anni.

Tali agevolazioni non sono cumulabili con eventuali altre, compresa la riduzione delle quote fino a 27 anni e quella conseguente al periodo di assenza, che si detrae dal computo del periodo di corresponsione delle quote.

ART. 14: PROCEDURA IN CASO DI MOROSITA'

Il Socio che, trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza del pagamento del rateo della quota associativa di frequentazione e dei contributi straordinari (nonché dei servizi effettuati dal Circolo per suo conto), non abbia soddisfatto il suo debito verso il Circolo, è invitato dal Consigliere Tesoriere a regolarizzare la sua posizione debitoria, con lettera inviata all'indirizzo di posta elettronica, qualora il Socio lo abbia comunicato al Circolo, ovvero con lettera raccomandata.

Trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni, il Socio è nuovamente invitato dal Consigliere Tesoriere, con le modalità predette, al pagamento di quanto dovuto.

Dopo ulteriori 15 giorni senza che il debito sia stato saldato, il nome del Socio moroso viene affisso per 7 giorni nelle bacheche del Circolo; persistendo la morosità, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva alla scadenza di detto termine, dispone l'inibizione dalla frequentazione del Circolo sino a quando la morosità non sia stata sanata.

Trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni dal provvedimento di inibizione, il Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, dispone in ordine alla radiazione del Socio, ai sensi dell'art. 9, lettera b dello Statuto.

Il ritardo sistematico nei pagamenti può comportare l'applicazione del provvedimento di radiazione.

ART. 15: CONVOCAZIONE PER PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il Socio che è convocato dinanzi al Collegio dei Probiviri, ha l'obbligo di presentarsi o di giustificare tempestivamente per iscritto presso la Segreteria del Circolo l'impossibilità di aderire alla convocazione.

Il Collegio dei Probiviri deve dare comunicazione preventiva, a mezzo e-mail o mediante altre modalità di comunicazione, inclusa la consegna diretta, al Socio interessato dell'inizio del procedimento nei suoi confronti ed invitarlo ad esporre le sue osservazioni e difese, in conformità di quanto dispone l'art 23 comma 4 dello Statuto.

ART. 16: SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari, previste dallo Statuto, consistono nella:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione;
- d) radiazione.

L'ammonizione e la censura sono deliberate insindacabilmente dal Collegio dei Probiviri.

Contro i provvedimenti di sospensione e di radiazione è ammesso il ricorso al Collegio arbitrale di cui all'art. 28 dello Statuto.

ART. 17: AMMONIZIONE E CENSURA

L'ammonizione viene comminata per infrazioni di lieve entità.

La censura viene inflitta per comportamenti disdicevoli di relativa gravità e può essere accompagnata da provvedimenti limitativi dell'uso di talune strutture del Circolo.

La reiterazione di comportamenti suscettibili di ammonizione o censura può determinare l'irrogazione della sospensione.

ART. 18: SOSPENSIONE

La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non superiore ad 1 (uno) anno.

Al Socio nei confronti del quale venga irrogato un provvedimento disciplinare di squalifica da parte degli organi della F.I.T., viene automaticamente comminata la sospensione dalla frequentazione del Circolo per un periodo di tempo corrispondente, con riserva di adottare provvedimenti più gravi.

La sanzione disciplinare della sospensione può essere, altresì, disposta qualora un Socio sia sottoposto a procedimento penale per reati che, a giudizio del Collegio dei Probiviri, siano da considerare di particolare gravità.

ART. 19: RADIAZIONE

La radiazione può essere disposta nei casi previsti dall'art. 9, lett. b e c, dello Statuto e, per quanto riguarda la morosità, dopo l'espletamento della procedura di cui al precedente art. 14.

Il provvedimento di radiazione può essere comunicato alla F.I.T.

ART. 20: PRONUNCIA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio regola lo svolgimento del giudizio libero garantendo il diritto di difesa, conformemente a quanto dispone l'art. 23, comma 4, dello Statuto.

Qualora il Collegio dei Probiviri ritenga che la condotta oggetto del suo esame possa comportare l'irrogazione della sanzione della radiazione ovvero della sospensione deve preventivamente consentire al Socio interessato il deposito di memorie e documenti, i quali sono conservati agli atti del Circolo per l'eventuale ricorso al Collegio arbitrale previsto dall'art. 28, comma 3 dello Statuto.

La deliberazione del Collegio dei Probiviri su ogni questione sulla quale sia chiamato a pronunciarsi deve essere trascritta nell'apposito registro e comunicata al Segretario Generale entro il termine di 30 giorni dalla prima udienza. Il predetto termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori 30 giorni qualora esigenze di istruttoria lo rendano necessario, dandone comunicazione al Segretario Generale ed alle parti interessate.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono constare di un dispositivo e di una motivazione, sia pure succinta ai sensi dell'articolo 23 comma 6 dello Statuto.

Il dispositivo e la relativa motivazione sono portati a conoscenza delle parti interessate a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri e sono resi pubblici a cura del Segretario Generale mediante affissione nelle bacheche.

La motivazione del provvedimento deve sempre essere portata a conoscenza delle parti interessate a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri e può essere resa pubblica su richiesta motivata da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri. Nel caso di provvedimento di radiazione la motivazione deve essere resa pubblica.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri si avvale del personale della Segreteria del Circolo per le comunicazioni di cui sopra.

ART. 21: INVITI

Gli inviti da parte dei Soci, previsti dall'art. 11 dello Statuto, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni.

- a) – Gli inviti per giocare a tennis, a padel, a calcetto, a pallavolo/pallacanestro ed a frequentare la palestra devono sempre essere preventivamente richiesti alla Segreteria, allo scopo di contenere il numero delle persone giornalmente invitate, e devono essere autorizzati da uno dei componenti del Consiglio Direttivo, diverso dal Socio invitante.

Tali inviti sono, di regola, limitati alle sole mattinate ma con l'esclusione del sabato e dei giorni festivi e con la possibilità di deroga ove non sussistano particolari ragioni contrarie. La stessa persona non può essere invitata per più di dieci giorni nel corso dell'anno, fatta eccezione per i coniugi ed i figli di Socio, che possono essere invitati per venti giorni non consecutivi nell'arco di ciascun anno.

- b) – Gli inviti al ristorante od al bar non sono soggetti ad autorizzazione, salvo quanto previsto alla successiva lettera c).
- c) – Al Socio invitante è fatto obbligo di trascrivere, in modo leggibile, nell'apposito registro invitati tenuto presso la Club house, a fianco del proprio nome, quello dell'invitato. Qualora l'invitato trovi ingresso al Circolo separatamente dal Socio, quest'ultimo avrà cura di preavvertire il personale addetto alla guardiania od alla portineria, fornendone il nominativo. In quest'ultimo caso, l'invitato al momento dell'ingresso, è tenuto a compilare il registro e ad apporre sul registro anzidetto la propria firma.
Nel caso di riunioni conviviali con rilevante numero di partecipanti, il Socio invitante deve consegnare al personale addetto alla guardiania o alla portineria, prima della riunione, apposita lista, datata e sottoscritta, con i nominativi degli invitati. Il personale addetto è tenuto, al momento dell'ingresso degli invitati, a controllarne il nominativo.
- d) Durante la permanenza dell'invitato al Circolo, la presenza del Socio invitante è obbligatoria.
- e) Il Socio è responsabile del corretto comportamento dei propri invitati, come del pagamento dei servizi da essi richiesti e del contributo stabilito dal Consiglio Direttivo per l'uso delle attrezzature sportive, della sala carte, della palestra e della piscina.

ART. 22: RACCOLTA DI FIRME

L'eventuale raccolta di firme fra Soci, a prescindere dall'oggetto della richiesta, deve avvenire con discrezione, senza recare intralcio al normale svolgimento della vita sociale, evitando di arrecare disturbo ai Soci in particolare durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

E' fatto divieto di lasciare al personale i fogli per la raccolta delle firme, nonché coinvolgere gli stessi, in qualunque modo, nell'attività di sollecitazione dei Soci.

Le firme devono rendere possibile l'identificazione dei Soci – maggiori di età ed in regola con i pagamenti – che aderiscano all'iniziativa, essendo esclusa la possibilità di delega.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di controllare le firme e verificarne la provenienza, segnalando le eventuali irregolarità al Collegio dei Proviviri.

Quando si tratti di richiesta di convocazione di un assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, quest'ultima deve indicare l'ordine del giorno proposto. Il numero dei Soci promotori non può essere inferiore a 25 (venticinque) e questi ultimi hanno la facoltà di chiedere alla Segreteria, di darne comunicazione ai restanti Soci.

I Soci che vogliono aderire alla richiesta, nelle due settimane successive, debbono apporre personalmente la relativa sottoscrizione. Allo scadere del termine anzidetto la Segreteria, effettuato il riscontro ed il conteggio delle firme, nel termine ulteriore di 15 (quindici) giorni, ne comunica l'esito ai promotori ed al Consiglio Direttivo, per i provvedimenti conseguenti.

ART. 23: USO DELLE STRUTTURE E NORME DI COMPORTAMENTO

Le modalità di uso delle strutture sportive come i campi da tennis, da paddle, da calcio e da calcetto, la palestra, la piscina ovvero le norme comportamentali che disciplinano la frequentazione del ristorante, della sala carte, l'uso del parcheggio e l'accesso dei minori, costituiscono oggetto della specifica disciplina prevista dagli articoli 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del Regolamento Interno precedentemente vigente, approvato dal Consiglio Direttivo in data 12 febbraio 2003 e successivamente modificato.

L'Assemblea, con la presente deliberazione, convalida e ratifica le disposizioni anzidette.

Il Consiglio direttivo è autorizzato ad apportare le eventuali ed ulteriori modifiche che si rendessero necessarie, nell'esercizio dei propri poteri di gestione.

ART. 24: OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il presente Regolamento vincola tutti i Soci e gli aggregati giocatori.

ART. 25: ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento di attuazione è immediatamente efficace, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 13, commi 5, 6, 7 ed 8 in materia di agevolazioni, la cui applicazione e relativi effetti economici hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2018.

I Soci che compiano 75 anni di età e raggiungano 35 anni di iscrizione al Circolo entro il 31 dicembre 2017 usufruiscono delle agevolazioni già precedentemente conseguite e consistenti nella riduzione del 50% delle sole quote associative.